



COMUNE DI FIUMICINO  
(Provincia di Roma)

## **REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA**

Approvato con deliberazione consiliare n. 69 del 20 novembre 1995

Modificato e/o integrato con deliberazioni consiliari:

- n. 68 del 15 ottobre 1996
- n. 157 del 29 settembre 1999
- n. 61 del 19 luglio 2004
- n. 73 del 23 novembre 2007

## Indice

<b>Capo I Servizi di taxi e di noleggio con conducente .....</b>	<b>4</b>
Art. 1 Disciplina del servizio .....	4
Art. 2 Definizione del servizio .....	4
Art. 3 Condizioni di esercizio .....	4
Art. 4 Ambiti operativi territoriale.....	5
<b>Capo II Acquisizione delle licenze e delle autorizzazioni e condizioni di esercizio.....</b>	<b>5</b>
Art. 5 Requisiti e condizioni per l'esercizio della professione.....	5
Art. 6 Concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni.....	5
Art. 7 Contenuti del Bando .....	6
Art. 8 Commissione di concorso per l'assegnazione di licenze e autorizzazione .....	6
Art. 9 Presentazione delle domande.....	6
Art. 10 Materie d'esame .....	7
Art. 11 Assegnazione e rilascio licenza o autorizzazione .....	7
Art. 12 Valutazione dei titoli e preferenze .....	7
Art. 13 Commissione comunale consultiva .....	7
Art. 14 Inizio del servizio .....	8
Art. 15 Licenze ovvero autorizzazioni.....	8
Art. 16 Trasferibilità delle licenze e autorizzazioni.....	9
Art. 17 Taxi di scorta .....	10
Art. 18 Comportamento del conducente in servizio .....	10
Art. 19 Interruzione del trasporto.....	11
Art. 20 Trasporto degli handicappati .....	11
Art. 21 Idoneità dei mezzi.....	11
Art. 22 Tariffe .....	11
Art. 23 Turni ed orari di servizio .....	12
Art. 24 Trasporti bagagli e animali .....	12
Art. 25 Forza pubblica .....	12
Art. 26 Servizi in ambito aeroportuale.....	12
<b>Capo III Illeciti e sanzioni.....</b>	<b>12</b>
Art. 27 Vigilanza .....	12
Art. 28 Diffida.....	12
Art. 29 Sanzioni .....	13
Art. 30 Sospensione della licenza .....	13
Art. 31 Revoca della licenza .....	14
Art. 32 Procedimento sanzionatorio .....	14
Art. 33 Decadenza della licenza e dell'autorizzazione.....	15

Art. 34 Irrogazione delle sanzioni.....	15
Art. 35 Norme transitorie.....	15
<b>Allegato A Vetture pubbliche da piazza a trazione ippica.....</b>	<b>17</b>
Art. 1 bis .....	17
Art. 2 bis .....	17
Art. 3 bis .....	17
Art. 4 bis .....	17
Art. 5 bis .....	17
Art. 6 bis .....	17
Art. 7 bis .....	17
Art. 8 bis .....	17
Art. 9 bis .....	18

**CAPO I**  
**SERVIZI DI TAXI E DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE**

**Art. 1**  
**Disciplina del servizio**

Il Servizio di trasporto pubblico non di linea esercitato nel territorio del Comune di Fiumicino, mediante taxi con autovettura, noleggio di autovettura con conducente, motocarrozetta, natante, veicoli a trazione ippica, è disciplinato dalle norme del presente regolamento.

Il servizio è altresì disciplinato:

- dagli artt. 19, 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21;
- dalla legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58;
- della legge regionale 7 luglio 1994, n. 32;
- dalla legge regionale 22 maggio 1995, n. 32;
- dal D. Leg.vo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
- dal D.M. 13 dicembre 1951 sui servizi pubblici non di linea, in quanto applicabile;
- dal D.M. 15 dicembre 1992, n. 572, disposizioni antinquinamento;
- dall'articolo 8 legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- dal D.M. 19 novembre 1992 del Ministero dei Trasporti;
- dal D.M. 20 aprile 1993 del Ministero dei Trasporti dettante criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di noleggio con autovettura.

**Art. 2**  
**Definizione del servizio**

1. Gli autoservizi pubblici non di linea provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone svolgendo una funzione complementare ed integrativa dei trasporti pubblici di linea.
2. Detti servizi sono compiuti a richiesta dei trasportati o del trasportato in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti.

**Art. 3**  
**Condizioni di esercizio**

1. I servizi di piazza (taxi) e di autonoleggio con conducente sono subordinati alla titolarità rispettivamente di apposita licenza o autorizzazione rilasciata ai soggetti in possesso dei requisiti di cui agli artt. 7 della L. 21/92, 6 e 7 L.R. 58/93. Per poter conseguire la licenza o l'autorizzazione occorre essere iscritti al ruolo previsto dall'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.
2. Le licenze e le autorizzazioni sono riferite a un singolo veicolo o natante. Restano ferme le disposizioni relative ai divieti e alle possibilità di cumulo delle licenze e delle autorizzazioni contenute nel secondo comma dell'art. 8 della L. 21/92.
3. La licenza o l'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti gli spostamenti. Unitamente alla licenza il Comune rilascia un contrassegno del tipo approvato contenente il nome e lo stemma del Comune, il numero progressiva della stessa. Il contrassegno dovrà essere esposto in modo ben visibile sul veicolo o natante.
4. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare della licenza o autorizzazione, da un suo collaboratore, dipendente ovvero sostituito, sempreché iscritto al ruolo.
5. Le modalità di esercizio degli autoservizi pubblici non di linea debbono assicurare l'osservanza delle norme a tutela dell'incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa.

Il personale addetto ai servizi deve avvicinarsi in turni di lavoro che consentano periodi di riposo effettivo e adeguato.

#### **Art. 4**

##### **Ambiti operativi territoriale**

1. I titolari della licenza di taxi o dell'autorizzazione di N.C.C. possono effettuare trasporti in tutto il territorio della Regione Lazio, in quello nazionale e negli stati membri della Comunità Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali Enti lo consentano.
2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato la licenza o autorizzazione per qualunque destinazione. La prestazione del servizio di taxi, per destinazioni oltre il territorio comunale o comprensoriale, è facoltativa ferme restando, per i servizi a trazione animale, le disposizioni dell'art. 70 del Codice della Strada.
3. È consentito all'utente di accedere al servizio fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione per l'immediata prestazione. Nel caso di accesso al servizio fuori dai luoghi di stazionamento è dovuta anche la prescritta tariffa relativa al percorso effettuato per il prelevamento, quale l'uscita dalla rimessa per il servizio di N.C.C., salita se con prenotazione a vista o accettazione del servizio con altro mezzo di comunicazione sia per il servizio di taxi che di N.C.C. La prenotazione del servizio è, di norma, vietata al di fuori dei casi sopra consentiti.
4. Il servizio è comunque effettuato nei limiti consentiti dalla legge 15 gennaio 1992 n. 21 e dalla legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58.<sup>1</sup>

#### **CAPO II**

##### **ACQUISIZIONE DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI E CONDIZIONI DI ESERCIZIO**

#### **Art. 5**

##### **Requisiti e condizioni per l'esercizio della professione**

1. Possono essere titolari di licenza per l'esercizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del noleggio con conducente i soggetti di cui agli artt. 6 e 7 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

#### **Art. 6**

##### **Concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni**

1. Le licenze per l'esercizio del servizio di taxi e le autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente vengono assegnate in seguito a pubblico concorso per titoli e per esami ai soggetti iscritti al ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della legge 21/92.
2. Il concorso deve essere indetto entro 60 giorni dal momento che si siano rese disponibili per qualsiasi motivo una o più licenze ovvero autorizzazioni o in seguito ad aumento del contingente numerico delle stesse. Il relativo bando deve essere pubblicato sul Bollettino della Regione Lazio. Resta ferma in ogni caso la validità della graduatoria prevista dall'art. 11, salva diversa determinazione del competente organo comunale.
3. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola licenza e a non più di due autorizzazioni per ogni bando, fermo restando i divieti di cumulo previsti dalle leggi.
4. Sono ammessi al concorso coloro che risultino in possesso del certificato di iscrizione nel ruolo della Camera di Commercio di qualsiasi Provincia.

---

<sup>1</sup> Comma aggiunto dalla deliberazione consiliare n. 68 del 15 ottobre 1996.

**Art. 7**  
**Contenuti del Bando**

1. Il bando di concorso deve obbligatoriamente prevedere:
  - a) numero e tipo di licenze da assegnare;
  - b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;
  - c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
  - d) il termine entro il quale deve essere riunita la Commissione per l'esame delle domande.

**Art. 8**  
**Commissione di concorso per l'assegnazione di licenze e autorizzazione**

1. Per l'assegnazione delle licenze o autorizzazione il Comune provvede alla nomina di una Commissione di esame presieduta dal Segretario Comunale o altro dipendente preposto al Servizio competente ovvero da un dirigente comunale e composta da 3 membri nominati tra persone esperte del settore, con l'esclusione del Sindaco dei membri della Giunta e dei Consiglieri comunali e, con esclusione altresì dei rappresentanti delle Organizzazioni sindacali.
2. Per ciascuno dei componenti viene nominato un supplente, il quale partecipa alle sedute d'esame solo in caso di impedimento dal titolare.
3. Ogni commissario non può far parte della stessa commissione per più di due volte consecutivamente.
4. Il Comune provvederà a disciplinare le modalità di funzionamento della Commissione con apposito atto deliberativo.
5. La Commissione svolge tutte le attività relative all'espletamento dei concorsi; il comune stabilisce specifiche norme per la disciplina di dette attività

**Art. 9**  
**Presentazione delle domande**

1. Le domande per l'assegnazione della licenza di Taxi o dell'autorizzazione per N.C.C. dovranno essere presentate al Sindaco, su carta legale, con firma autenticata. Nella domanda devono essere indicate le generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, titolo di studio e residenza. Nella domanda dovrà altresì essere dichiarato il possesso dei seguenti requisiti:
  - a) iscrizione a ruolo;
  - b) possesso di eventuali titoli preferenziali;
  - c) possesso di abilitazione professionale per la conduzione del veicolo o natante per il quale si concorre;
  - d) iscrizione al Registro delle ditte presso la C.C.I.A.A. ovvero Registro delle imprese artigiane presso la Cancelleria del Tribunale ai sensi della Legge 8 agosto 1985, n. 443, per le imprese già esercenti l'attività;
  - e) proprietà o comunque piena disponibilità del mezzo o dei mezzi per i quali è rilasciata dal Comune la licenza o l'autorizzazione di esercizio *entro i termini previsti dall'art. 14*;
  - f) sede ovvero disponibilità di rimessa o spazi adeguati a consentire il ricovero del mezzo e la loro ordinaria manutenzione nel Comune che rilascia l'autorizzazione di N.C.C.;
  - g) eventuale trasferimento e/o conversione di precedente licenza o autorizzazione.Gli interessati dovranno altresì dichiarare l'assenza di cause di impedimento al rilascio di licenza o dell'autorizzazione e, in particolare:
  - a) assenza di malattie incompatibili con l'esercizio del servizio;
  - b) non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 17, comma 3, della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58.

I requisiti e le condizioni per l'esercizio delle licenze e delle autorizzazioni debbono essere comprovati da certificazione autentica rilasciata da uffici pubblici o da privati che sono a conoscenza dei fatti oggetti della certificazione medesima, in regola con la normativa sul bollo.

Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione sostitutiva e abbreviata previste dalla legislazione e normativa vigente e, in particolare dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, fermo restando la facoltà di accertamenti d'Ufficio. I requisiti richiesti e la mancanza di impedimenti previsti debbono essere comprovati con valida documentazione entro 30 giorni dal rilascio della licenza o autorizzazione.

#### **Art. 10** **Materie d'esame**

1. Le materie d'esame per l'assegnazione della licenza ovvero autorizzazione riguardano:
  - a) conoscenza elementare del regolamento comunale di esercizio;
  - b) conoscenza degli elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi, uffici e strutture del Comune;
  - c) per le autorizzazioni di noleggio con natante gli elementi di toponomastica riguarderanno la conoscenza dei siti lacuali, marittimi o fluviali.
2. Possono aggiungersi, facoltativamente, a scelta del candidato, altre prove riguardante la conoscenza pratica di singole lingue straniere ai fini di conseguire un maggior punteggio solo in caso di parità complessiva tra i candidati. A tal fine il candidato deve dichiarare nella domanda di ammissione all'esame una o più lingue sulle quali intende essere sottoposto ad esame.

#### **Art. 11** **Assegnazione e rilascio licenza o autorizzazione**

1. Il Sindaco, acquista la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di esame, provvede all'assegnazione della licenza ovvero autorizzazione.
2. La graduatoria di merito redatta dalla Commissione di esame ha validità biennale, i posti in organico che nel corso del biennio si rendessero disponibili dovranno essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria.

#### **Art. 12** **Valutazione dei titoli e preferenze<sup>2</sup>**

1. I titoli da valutare per le licenze ovvero autorizzazioni sono i seguenti:
  - a) precedente servizio prestato quale sostituto alla guida, dipendente ovvero collaboratore;
  - b) stato di disoccupazione;
  - c) possesso di precedente autorizzazione o licenza ovvero, svolgimento dei servizi precedenti con continuità, regolarità ed efficienza;
  - d) capacità finanziaria intesa alla possibilità di dotarsi dei soli beni necessari allo svolgimento del servizio con continuità, regolarità ed efficienza;
  - e) disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap.

Costituiscono in ogni caso titolo preferenziale: lo stato di disoccupazione, la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap, che l'esercizio del servizio quale sostituto, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

#### **Art. 13** **Commissione comunale consultiva**

1. Il Comune costituisce e provvede a disciplinare le modalità di funzionamento della Commissione consultiva per l'esercizio pubblico di trasporto non di linea esercitato nel Comune stesso e per l'applicazione del relativo regolamento.

---

<sup>2</sup> Articolo così modificato dalla deliberazione consiliare n. 68 del 15 ottobre 1996.

2. La Commissione è composta da 10 membri nominati dalla Giunta Comunale, individuati nel modo seguente:
  - a) Assessore ai Trasporti – Presidente;
  - b) n. 2 membri scelti tra i rappresentanti delle Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative al livello nazionale;
  - c) n. 1 membro scelto tra i rappresentanti delle Associazioni regionali di categoria maggiormente rappresentative al livello locale;
  - d) n. 1 membro su designazione degli utenti a livello locale ovvero a livello nazionale;
  - e) n. 3 componenti scelti tra i consiglieri comunali (tra i quali viene nominato il vicepresidente della commissione);
  - f) n. 2 esperti scelti dal Sindaco, di cui 1 tra i titolari di licenza N.C.C. e 1 tra i titolari di licenza taxi.<sup>3</sup>
3. La Commissione ha funzioni consultive in tutte le materie previste dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, elabora proposte e studi in dette materie, deve essere obbligatoriamente sentita sulle eventuali variazioni della pianta organica delle licenze e delle autorizzazioni.
4. La Commissione dura in carica quattro anni.

#### **Art. 14**

##### **Inizio del servizio**

1. Nel caso di assegnazione della licenza o dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dalla data del rilascio o del trasferimento a qualsiasi titolo. Detto termine potrà essere prorogato motivatamente per una sola volta per un periodo non superiore a mesi due.

#### **Art. 15**

##### **Licenze ovvero autorizzazioni**

1. Le licenze e le autorizzazioni sono sottoposte a controllo, almeno una volta ogni anno, ai fini di accertare il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.
2. Il numero delle licenze e delle autorizzazioni deve essere tale da garantire la regolarità e la presenza dei servizi in relazione alla domanda dell'utenza.
3. *Per il periodo 1996 – 1998, il Comune di Fiumicino ha individuato il rapporto ottimale tra popolazione residente e di transito (aeroporto) il numero delle licenze ovvero delle autorizzazioni in 98 in modo da consentire altresì una adeguata remunerazione per l'attività lavorativa svolta dagli addetti.*
4. *Nella pianta organica riportata si è tenuto conto della frequenza e capacità di trasporto dei servizi pubblici di linea automobilistica e ferroviaria, dell'entità dei potenziali fruitori in relazione al numero degli addetti ad attività produttive e del terziario, dell'estensione del territorio, della locazione turistica del territorio sulla base della frequenza di zone di interesse naturalistico, archeologico, paesaggistico, delle stazioni balneari, del porto e dell'utenza che transita all'aeroporto Leonardo da Vinci.*
5. Organico:
  - n. 60 licenze Taxi
    - Copertura di tre turni di lavoro a rotazione presso la stazione aeroportuale.
  - n. 15 autorizzazioni di noleggio con conducente
    - Copertura di tre turni di lavoro a rotazione presso la stazione aeroportuale.
  - n. 2 licenze taxi
    - Copertura di due turni di lavoro a rotazione presso il porto.
  - n. 12 licenze taxi

---

<sup>3</sup> Comma così modificato dalla deliberazione consiliare n. 61 del 19 luglio 2004.

- n. 6 Autorizzazioni di noleggio con conducente<sup>4</sup>
  - n. 3 licenze taxi con veicoli a trazione ippica
    - Copertura bacini di traffico:
      - a) Isola Sacra - Fiumicino paese - Focene
      - b) Fregene - Maccarese - Aranova
      - c) Palidoro - Passoscuro - Torrimpietra - Tragliata.
6. Il 10% delle licenze taxi con autovettura ovvero autorizzazioni di noleggio con conducente è riservato a veicoli o natanti attrezzati per il trasporto dei soggetti portatori di handicap.
  7. Il numero delle licenze destinate alla necessità aeroportuali eventualmente eccedenti saranno determinate, d'intesa con i comuni interessati ricompresi nella istituenda città metropolitana ai fini di assicurare una gestione uniforme e coordinata del servizio a norma del 5° comma dell'art. 4 della Legge 21/92.<sup>5</sup>
  8. Il Sindaco, sentito il parere della Commissione consultiva, rende noto con ordinanza sindacale le eventuali revisioni delle aree destinate allo stazionamento dei taxi e derogare da quanto previsto dal comma 3 dell'art. 10 della L.R. 26.10.1993, n. 58, purché la sosta avvenga in aree diverse da quelle destinate al servizio di taxi, distinte delimitate ed individuate come rimessa e di ogni altro mutamento dei limiti dell'organico.
  9. Il Sindaco, con ordinanza, può impartire le necessarie disposizioni perché un certo numero di vetture sia presente in qualsiasi ora in un determinato luogo.
  10. I titolari delle licenze ovvero autorizzazioni previste dal presente regolamento corrisponderanno al Comune, all'atto del rilascio e del rinnovo annuale un diritto nelle misure seguenti:
    - a) per ogni autovettura L. 400.000
    - b) per ogni veicolo a trazione ippica L. 200.000
    - a) Il diritto suddetto deve intendersi fisso qualunque sia il periodo dell'anno durante il quale la licenza è esercitata e deve essere versato al Comune in *un'unica soluzione*, la prima volta all'atto del rilascio della licenza o autorizzazione e, successivamente, entro il 31 marzo di ciascun anno. All'atto del rilascio della licenza, i titolari dovranno versare una somma pari ai dodicesimi restanti ovvero un quadrimestre.
    - b) Il mancato pagamento di tale diritto entro 90 giorni dal termine come sopra stabilito comporta la revoca della licenza o autorizzazione.

## Art. 16

### Trasferibilità delle licenze e autorizzazioni

1. Le licenze per l'esercizio del servizio di taxi e le autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente possono essere trasferite ad altri soggetti.
2. La licenza o autorizzazione può essere trasferita nei casi consentiti dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, art. 9, e dalla legge Regione Lazio 26 ottobre 1993, n. 58, art. 8, a domanda dell'interessato diretta al Sindaco, che verifica la sussistenza dei requisiti per il trasferimento. È concesso il trasferimento di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente tra due soggetti titolari delle medesime nel Comune di Fiumicino anche da meno di cinque anni (purché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 ed in possesso dei requisiti prescritti).<sup>6</sup>
3. Qualora, col decesso del titolare dell'impresa individuale, l'impresa risulti trasferita a persone in minore età o prive dell'idoneità professionale, è consentito agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti l'esercizio provvisorio mediante sostituti iscritti nel ruolo, per la durata di due anni, ferma restando la facoltà di cui al secondo comma dell'art. 10 della legge 21/92 per gli

<sup>4</sup> Con deliberazione del Consiglio comunale n. 157 del 29 settembre 1999 il numero delle licenze taxi e delle autorizzazioni di noleggio con conducente è stato aumentato, rispettivamente, a 87 e 66.

<sup>5</sup> Comma così modificato dalla deliberazione consiliare n. 68 del 15 ottobre 1996.

<sup>6</sup> Comma così modificato dalla deliberazione consiliare n. 73 del 23 novembre 2007.

eredi titolari di taxi. La stessa regola si applica nel caso di incapacità fisica o giuridica del titolare.

4. Il trasferimento delle licenze e autorizzazioni pervenute mortis causa, ai sensi del 2° comma dell'art. 9 della legge 21/92, è autorizzato dal Sindaco alle persone designate dagli eredi entro il termine di due anni, previo accertamento delle condizioni e dei requisiti richiesti.
5. In nessun caso può essere ammessa deroga al requisito dell'idoneità morale.

#### **Art. 17** **Taxi di scorta**

1. Il Comune stabilisce in 14 il numero delle licenze taxi in sovrannumero rispetto alla dotazione organica da utilizzare unicamente per esigenze di scorta taxi in fermo tecnico, l'autoveicolo sostituendo deve corrispondere alle caratteristiche previste dal presente regolamento.
2. Il Comune stabilirà contemporaneamente la procedura di controllo circa i legittimi utilizzi dei taxi in sovrannumero.
3. Il Sindaco autorizza la sostituzione definitiva del taxi, su domanda dell'interessato previo il parere della Commissione Consultiva di cui all'art. 13.

#### **Art. 18** **Comportamento del conducente in servizio**

1. Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:
  - a) prestare il servizio con l'uniforme prescritta dall'Amministrazione Comunale;
  - b) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
  - c) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
  - d) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
  - e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
  - f) consegnare al competente Ufficio del Comune o al Commissariato della Polizia di Stato o alla Stazione dei Carabinieri, al termine del turno, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
  - g) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
  - h) tenere a bordo del mezzo copia del regolamento comunale ed esibirlo a chi ne abbia interesse;
  - i) segnalare, attraverso l'apposito segnale illuminabile con la dicitura taxi, la condizione di taxi libero o occupato;
  - l) in caso di necessità e sempre quando il noleggio risulti preventivamente contrattato, può essere consentito che gli autoveicoli sostino agli scali di arrivo, in attesa di coloro per conto dei quali sono stati noleggiati, sia per la salita sia per la discesa dei viaggiatori dinanzi agli alberghi, monumenti o comunque luoghi di raccolta turistici.
2. E' fatto divieto di:
  - a) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
  - b) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
  - c) adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;
  - d) esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dall'Amministrazione Comunale;
  - e) stazionare con gli autoveicoli per procurarsi servizio sulle aree nell'ambito di Comuni diversi da quello che ha rilasciato la licenza ovvero autorizzazione e comunque procurarsi servizi in difformità delle disposizioni vigenti.

## **Art. 19**

### **Interruzione del trasporto**

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

## **Art. 20**

### **Trasporto degli handicappati**

1. Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.
2. La prestazione dei servizi di taxi e di noleggio con conducente è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.
3. I veicoli in servizio di taxi o noleggio con conducente appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.

## **Art. 21**

### **Idoneità dei mezzi**

1. Fatta salva la verifica prevista in capo agli organi della MCTC, gli organi comunali abilitati possono sottoporre i mezzi a visita ispettiva, onde verificare l'idoneità degli stessi a essere impiegati al servizio cui sono destinati.
2. Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare della licenza, entro il termine stabilito dal Sindaco, è tenuto al ripristino delle condizioni suddette od alla sostituzione. In mancanza, il Sindaco, su parere della Commissione e previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione della licenza o autorizzazione ai sensi dell'art. 30.
3. Con apposito verbale gli organi competenti certificano l'idoneità del mezzo ovvero indicato le prescrizioni utili al suo ottenimento.
4. Nel corso dell'esercizio della licenza o autorizzazione comunale il titolare della stessa può essere autorizzato dal Sindaco alla sostituzione del mezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività purché in migliore stato d'uso da verificarsi da parte degli organi competenti. In tale ipotesi, sulla licenza o autorizzazione di esercizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.

## **Art. 22**

### **Tariffe**

1. Le tariffe del servizio di taxi sono fissate (annualmente) dal Comune su proposta della Commissione di cui all'art. 13 del presente Regolamento, in relazione ai costi del servizio localmente risultanti (spese assicurative, di trazione, di personale, ammortamento e remunerazione del capitale, ecc.), sulla base delle eventuali disposizioni impartite in materia dalle autorità competenti. La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano.
2. L'importo complessivo che l'utente deve corrispondere dovrà essere indicato dal tassametro, ivi compreso eventuali supplementi, tasse e imposte. L'utente è tenuto a pagare solo quanto appare visualizzato dal display dello stesso tassametro.
3. Le tariffe del servizio di noleggio con conducente sono determinate dalla libera contrattazione delle parti entro i limiti massimi e minimi determinati, su tale base, dal Comune su proposta della Commissione di cui all'art. 13 del presente Regolamento e adeguate in base ai criteri stabiliti dal Ministero dei Trasporti.

### **Art. 23**

#### **Turni ed orari di servizio**

1. I servizi di taxi sono regolati da turni ed orari stabiliti dal Sindaco, sentite le associazioni che rappresentano le categorie interessate.

### **Art. 24**

#### **Trasporti bagagli e animali**

1. È fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero alle condizioni tariffarie stabilite dal Comune.
2. È obbligatorio altresì e gratuito il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti. Il trasporto di altri animali è facoltativo.

### **Art. 25**

#### **Forza pubblica**

1. È fatto obbligo di compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della forza pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto.
2. L'eventuale retribuzione del servizio prestato è assoggettato alle norme di legge.

### **Art. 26**

#### **Servizi in ambito aeroportuale**

1. Ferma restando la disposizione transitoria di cui all'art. 24, comma 2, della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58, le condizioni di trasporto e di svolgimento del servizio, il numero di licenze eventualmente eccedenti quelle previste dal Comune di Roma o dal Comune di Fiumicino, territorio ove ricade l'aeroporto, saranno determinati secondo quanto stabilito nel presente Regolamento e sulla base della Convenzione che sarà stipulata con il Comune di Roma.
2. Nella Convenzione da stipulare tra i Comuni di Roma e Fiumicino si adotteranno i necessari provvedimenti per stabilire i turni di servizio per gli aeroporti prescrivendo altresì l'obbligo di esposizione del contrassegno riportante il turno di servizio assegnato. L'eventuale sostituzione nel turno dovrà essere annotato in apposito registro da tenersi presso il Comune di Fiumicino.

## **CAPO III**

### **ILLECITI E SANZIONI**

### **Art. 27**

#### **Vigilanza <sup>7</sup>**

1. La Commissione comunale consultiva, nell'ambito delle proprie competenze, vigila sulla osservanza del regolamento che disciplina il servizio di trasporto non di linea. Allo scopo si avvale degli Uffici comunali. Può promuovere inchieste, d'ufficio o in seguito a reclamo degli interessati, assumere le proprie determinazioni o formulare le conseguenti proposte agli organi competenti per i provvedimenti del caso.

### **Art. 28**

#### **Diffida**

1. Il Sindaco diffida il titolare della licenza o dell'autorizzazione quando lo stesso o un suo sostituto:
  - a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
  - b) non eserciti con regolarità il servizio;

---

<sup>7</sup> Articolo così modificato con deliberazione consiliare n. 68 del 15 ottobre 1996.

- c) non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'Amministrazione comunale;
  - d) muti l'indirizzo della rimessa e della sede, nell'ambito del territorio comunale, senza dare la prescritta comunicazione al Sindaco;
  - e) si procuri il servizio nel territorio di altri comuni;
  - f) fermi l'autoveicolo, interrompa il servizio o devii di propria iniziativa dal percorso più breve, salvo casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.
2. Al titolare che sia già diffidato una volta e che a nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni passibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando ricorrenti.

### **Art. 29** **Sanzioni**

1. Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della licenza o dell'autorizzazione comunale, di esercizio, tutte le infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, ove il fatto non costituisca reato o più grave e specifica sanzione, sono punite nel seguente modo:
- a) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Lire 50.000 ad un massimo di Lire 500.000 per la violazione del terzo comma dell'art. 3;
  - b) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Lire 500.000 ad un massimo di Lire 1.000.000 per la violazione del quarto comma dell'art. 3;
  - c) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Lire 50.000 ad un massimo di Lire 500.000 per la violazione degli obblighi e dei divieti di cui all'art. 18;
  - d) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Lire 500.000 ad un massimo di Lire 1.000.000 per la violazione del primo comma dell'art. 20;
  - e) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Lire 50.000 ad un massimo di Lire 500.000 per la violazione del terzo comma dell'art. 20;
  - f) con la sanzione amministrativa da un minimo di Lire 200.000 ad un massimo di Lire 1.000.000 per la violazione dell'art. 22;<sup>8</sup>
  - g) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Lire 200.000 ad un massimo di Lire 1.000.000 per la violazione dell'art. 18, comma 2, lett. e).<sup>9</sup>
2. La sanzione è applicata dal Sindaco del Comune che ha rilasciato la licenza o l'autorizzazione, salva l'oblazione a norma delle vigenti disposizioni.
3. Ai sensi dell'art. 107 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, è ammesso, a titolo di oblazione, il pagamento del minimo edittale nelle mani dell'agente accertante nel caso di contestazione immediata della violazione a carico del contravvenuto.
4. La Giunta Comunale provvede ad aggiornare gli importi delle sanzioni di cui al presente articolo.

### **Art. 30** **Sospensione della licenza**

1. La licenza o autorizzazione comunale d'esercizio può essere sospesa dal Sindaco sentita la Commissione di cui all'art. 13 del presente Regolamento, per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:
- a) violazione delle vigenti norme comunitarie;
  - b) violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
  - c) violazione di norme vigenti dal Codice della Strada tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;

---

<sup>8</sup> Lettera così modificata con deliberazione consiliare n. 68 del 15 ottobre 1996.

<sup>9</sup> Lettera così modificata con deliberazione consiliare n. 68 del 15 ottobre 1996.

- d) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 29 del presente Regolamento;
  - e) mancata ottemperanza alle direttive e prescrizioni emanate dagli enti competenti in materia di trasporto pubblico non di linea;
  - f) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
  - g) prestazione del servizio con tassametro o contachilometri non regolarmente funzionanti;
  - h) contravvenzione all'obbligatorietà della prestazione del servizio di taxi ai sensi dell'art. 3, comma 2, della L.R. 58/93;
  - i) sostituzione abusiva nel servizio di altri soggetti.
2. Il Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art. 13 del presente Regolamento, dispone sul periodo di sospensione della licenza tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

### **Art. 31** **Revoca della licenza**

1. Il Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art. 13 del presente Regolamento, dispone la revoca della licenza nei seguenti casi:
- a) quando, in capo al titolare della licenza o autorizzazione, vengano a mancare i requisiti di idoneità morale o professionale;
  - b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi dell'art. 30 del presente Regolamento;
  - c) quando la stessa sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nell'art. 16 del presente Regolamento;
  - d) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore ai due;
  - e) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente Regolamento;
  - f) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
  - g) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
  - h) quando per il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio;
  - i) quando il titolare o il conducente si procuri con continuità e stabilità servizi nell'ambito di Comuni diversi da quello che ha rilasciato la licenza.
2. La licenza o l'autorizzazione è altresì soggetta a revoca, allorché il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui al precedente art. 9.
3. In ogni momento, qualora venga accertato il venir meno anche di uno solo dei requisiti di idoneità morale o professionale, il Sindaco provvede alla revoca, dandone comunicazione all'ufficio competente alla tenuta del ruolo, nonché all'Ufficio provinciale della MCTC, competente per territorio.
4. Nel caso di tre accertate violazioni delle norme tariffarie il Sindaco dispone la revoca della licenza o dell'autorizzazione.

### **Art. 32** **Procedimento sanzionatorio**

1. I procedimenti di diffida, sospensione e revoca sono iniziati sulla base di regolari rapporti redatti da competenti organi di accertamento. Gli accertamenti di fatti che prevedano la sospensione o la revoca debbono essere contestati tempestivamente e per iscritto all'interessato, il quale può, entro i successivi trenta giorni, far pervenire all'Amministrazione comunale memorie difensive.

2. Il Sindaco, sentita la Commissione, decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento sanzionatorio. Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato e, ove si tratti di irrogazione di sospensione o revoca, anche il competente Ufficio della MCTC e l'Ufficio tenentario del ruolo.

### **Art. 33**

#### **Decadenza della licenza e dell'autorizzazione**

1. Il Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art. 13 del presente Regolamento, dispone la decadenza della licenza e dell'autorizzazione nei seguenti casi:
  - a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 16 del presente Regolamento;
  - b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della stessa;
  - c) per morte del titolare della licenza o dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art. 16 del presente Regolamento o non abbiano provveduto a cedere i titoli nei termini previsti dalla legge 21/92;
  - d) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
  - e) per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a 4 mesi.
2. La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della Motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza, nonché all'ufficio tenentario del ruolo.

### **Art. 34**

#### **Irrogazione delle sanzioni**

1. Le sanzioni di cui al presente Capo III devono essere irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.
2. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca e rinuncia alla licenza o autorizzazione.

### **Art. 35**

#### **Norme transitorie**

1. I titolari di licenza taxi o autorizzazione di noleggio con conducente mediante autovettura - N.C.C. - residenti già dal 3 aprile 1992 nel territorio della ex Circostrizione XIV del Comune di Roma, ora Comune di Fiumicino, o da almeno alla data del 31 dicembre 1994, sono tenuti a chiedere entro i termini fissati dal primo bando di concorso per l'assegnazione delle licenze o autorizzazioni del Comune di Fiumicino, la voltura di una nuova licenza o autorizzazione, ferme restando le disposizioni di legge e del presente Regolamento. All'atto del ritiro della nuova licenza o autorizzazione, il richiedente dovrà consegnare al Sindaco la licenza o l'autorizzazione rilasciata dal Comune di Roma e sottoscrivere un atto di rinuncia irrevocabile della stessa. Sarà cura dell'Amministrazione Comunale di Fiumicino notificare al Comune di Roma l'avvenuta conversione, la rinuncia irrevocabile e la restituzione della licenza o autorizzazione rilasciata a suo tempo dal Comune di Roma.
2. Le licenze o autorizzazioni di cui al precedente comma si intendono in eccedenza a quelle previste dal precedente articolo 15.
3. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento Comunale si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'Amministrazione Comunale.
4. Il presente regolamento viene sottoposto all'approvazione della Giunta Regionale del Lazio.
5. In riferimento all'art. 12 del presente Regolamento, avranno titolo preferenziale le Cooperative ovvero Consorzi, che abbiano come scopo sociale, tra l'altro, il trasporto pubblico non di linea mediante autovettura, taxi e N.C.C.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Comma così modificato dalla deliberazione consiliare n. 68 del 15 ottobre 1996.

6. In sede di prima applicazione del presente Regolamento il 1° Bando di concorso pubblico per assegnazioni delle licenze o autorizzazioni non potrà avvenire prima di 180 giorni dalla data di adozione, da parte del Consiglio Comunale, del presente Regolamento.

**ALLEGATO A**  
**VETTURE PUBBLICHE DA PIAZZA A TRAZIONE IPPICA**

**Art. 1 bis**

Il Servizio Pubblico di vetture da piazza a trazione animale è esercitato con veicoli a trazione ippica muniti di licenza comunale, in conformità alle norme contenute nel capo I del presente Regolamento, per quanto compatibili.

Tale licenza ha durata annuale e deve essere rinnovata entro il 31 marzo di ciascun anno, la revisione delle vetture viene eseguita ogni 5 anni.

**Art. 2 bis**

Il numero delle vetture da piazza a trazione ippica è fissato in 3.

**Art. 3 bis**

I titolari delle licenze debbono possedere tutti i requisiti previsti dagli artt. 6 e 9 salvo le deroghe previste dal presente regolamento escluso la disposizione della lettera C comma 1°.

**Art. 4 bis**

È vietato condurre veicoli pubblici da piazza a trazione ippica a chi non è in possesso di particolare licenza di conducente rilasciata dall'autorità Comunale.

**Art. 5 bis**

Per il rilascio della patente di conducente di vetture da piazza a trazione ippica, si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, eccezione fatta per lettera c), comma 1°.

La licenza non può essere concessa a chi non abbia compiuto il 21° anno di età.

**Art. 6 bis**

Oltre a quanto previsto dall'art. 18 è fatto divieto al conducente di veicoli da piazza a trazione ippica:

- a) di guidare il cavallo stando all'interno della vettura;
- b) di trascurare, anche momentaneamente, la custodia dei cavalli;
- c) di spargere fieno e paglia sul suolo e di tenere mangiatoie e attrezzi per foraggiare i cavalli nei luoghi di stazione, fatta eccezione di un sacchetto di limitate dimensioni da appendere alla testa del quadrupede;
- d) di far salire nell'interno della vettura o anche a cassetta persone estranee a quelle che l'hanno noleggiata;
- e) di far salire persone nell'interno della vettura o anche a cassetta durante l'attesa del noleggio o durante le soste.

**Art. 7 bis**

Sono applicabili ai conducenti di vetture da piazza a trazione ippica gli obblighi previsti dagli artt. 18 - 19 - 20 - 23 - 24 - 25.

La vettura che rientra in rimessa deve alzare la cappotta e i cuscini del veicolo.

**Art. 8 bis**

I veicoli da piazza a trazione ippica debbono essere del tipo "*milordina ritonda*" a tre posti interni e possedere le seguenti caratteristiche:

- 1) *Corpo di cassa*: ossatura in legno stagionato di frassino o noce. Pannelli in legno noce scayon o tulipier. Tavole di fondo e foderine di legno di olmo. Piastroni di ferro ai lati interni con squadre alle estremità.
- 2) *Ruote*: mozzi o barilotti in legno di olmo - Gavelli in frassino - raggi di acacia (robinia) - Cerchioni in ferro omogeneo a bordi tondi della larghezza minima di mm. 45.
- 3) *Avantreno e retrotreno*: posti di legno in frassino o noce - Assali con lubrificazione ad olio del diametro di mm. 30 - Molle di acciaio a quattro lame da mm. 40 - Meccanica o freno a scatto con impugnatura - Alettoni lunghi a forma di vaso, in ferro, a mandorla coperto di lamiera - Tavoletta del 3° posto abbassabile con braccioli laterali snodati e nichelati - Cappotta a tre archi con compassi di ferro.
- 4) *Tappezzeria*: spalliera, cuscini e fianchetti di forma liscia in vacca nera lavabile e panno blue scuro alla capote - Pelle nera granita lucida in colore grigio.
- 5) *Fanali*: tipo bisquadre ad inter guarnizione - Pareti metalliche nere e placcature nichelate.
- 6) *Ombrelloni*: di colore nero invernale, ed avana chiaro estivo.
- 7) *Verniciatura*: Cassa blue scuro - alettoni neri - tamponio nero - ferramenta nera - maniglie nichelate - giro alla scorniciatura nero - falsetto amaranto - Avantreno, retrotreno e ruote amaranto con filettatura arancione.

#### **Art. 9 bis**

Si applicano i veicoli pubblici da piazza a trazione ippica le disposizioni del presente regolamento per quanto compatibili.